CAMERA DEI DEPUTATI N. 1905

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTIROTI

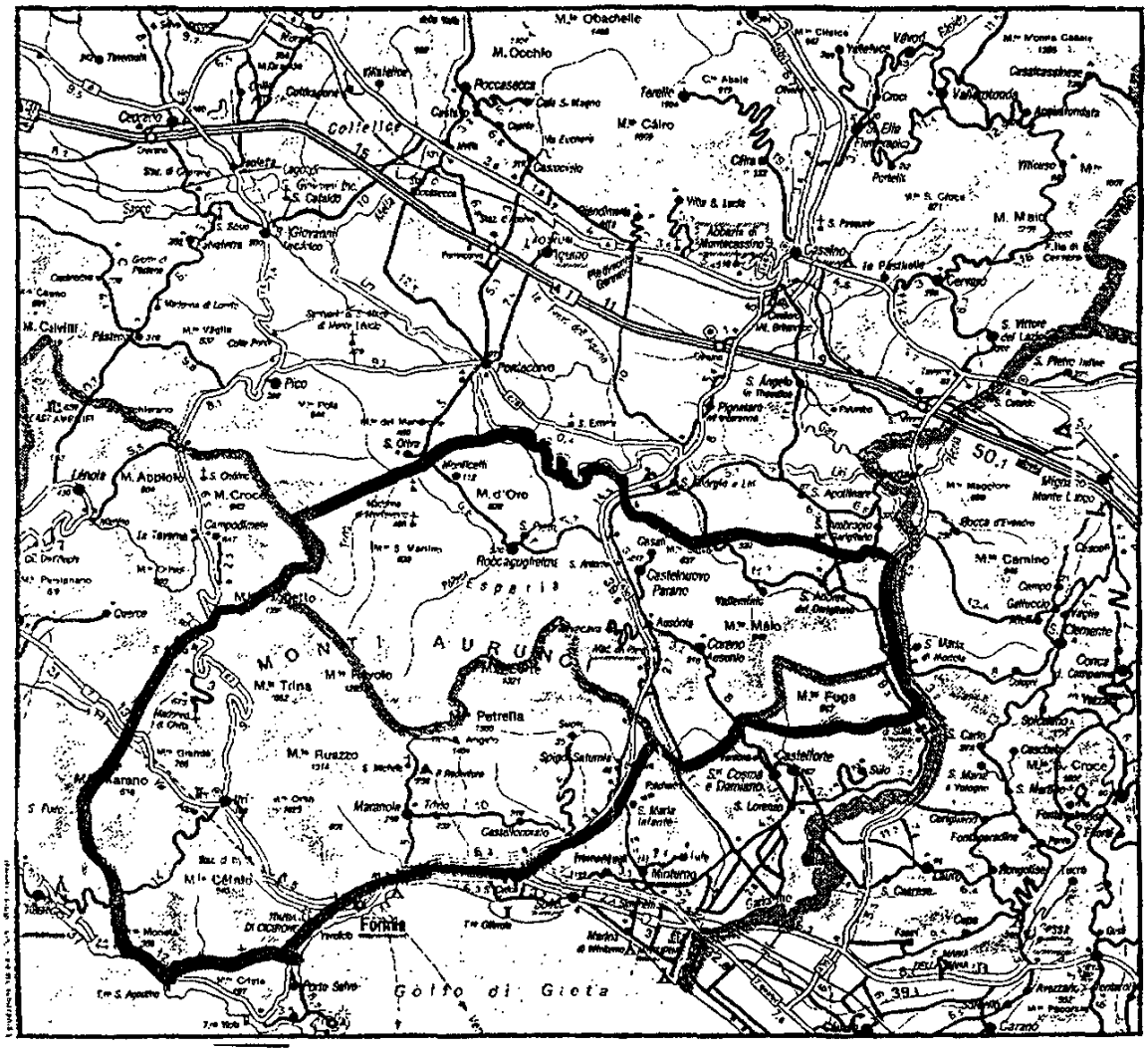
Modifica dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di consentire la costituzione di comunità montane interprovinciali

Presentata il 18 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione automatica della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente la provincializzazione obbligatoria delle comunità montane interprovinciali, provoca un effetto negativo per l'azione di promozione e di valorizzazione delle zone montane, pregiudicando l'omogeneità geografica e socio-economica di comprensori montani unitari, consolidati da tempo, ancorché appartenenti a due province, come quelli dei Monti Lepini, Ausoni e Aurunci nel Lazio, a cavallo tra le province di Frosinone e di Latina, che dovrebbero essere innaturalmente suddivisi in due comunità montane (si veda la cartina allegata alla presente relazione).

Per evitare tale evidente discrasia legislativa che, tra l'altro, prevede un aumento degli enti montani in contrasto con le ipotesi di razionalizzazione amministrativa, si propone la modifica dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le motivazioni sopra riportate.

ALLEGATO.



■ = perimetro attuale della comunità montana dei Monti Aurunci, a cavallo delle province di Frosinone e di Latina.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia » sono sostituite dalle seguenti: « comuni montani e parzialmente montani di norma della stessa provincia ».

2. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

3. Le regioni dispongono il riordino delle comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dal comma 1 del presente articolo, provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi di attuazione di detto riordinamento, entro il 31 dicembre 1992.